



# COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

(Provincia di Ferrara)

L'amministrazione comunale di Fiscaglia ai fini della tutela del dipendente che segnala illeciti (cd whistleblower) pubblica in attesa dell'adozione del regolamento comunale in materia la determina n°6 del 28 Aprile 2015 dell'ANAC in materia e il modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'articolo 54 bis de Dlgs 165/2001.

La segnalazione può avvenire ad opera di:

**A)** tutti i dipendenti del Comune di FISCAGLIA sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato;

**B)** i soggetti che collaborano a vario titolo con l'Ente, collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, i tirocinanti.

L'ambito di applicazione è relativo esclusivamente al Comune di FISCAGLIA, pertanto le segnalazioni riguardanti altri enti saranno dichiarate irricevibili e sarà data indicazione ai segnalanti delle strutture competenti a riceverle.

Il Comune di FISCAGLIA individua nel "Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" il soggetto destinatario delle segnalazioni.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.AC..

In ottemperanza all'art. 54 bis del D.lgs 165/01 non saranno trattate e gestite segnalazioni anonime.

Possono formare oggetto di segnalazione:

- azioni od omissioni che costituiscono reato contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319- ter del predetto codice);
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* (a titolo esemplificativo, i casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro ...ect.);
- le azioni contro la persona come da Libro II-Titolo XII del Codice penale (a mero titolo esemplificativo: violenza - art. 610, minaccia - art. 612, etc. ) e contro il patrimonio (furto- art. 624, truffa- art. 640);
- le azioni che possono comportare danni patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza, ad altre Amministrazioni o alla collettività;
- le azioni e/o omissioni che costituiscono violazioni ai Codici di comportamento (nazionale, approvato con DPR 16.04.2013, n.62, e comunale adottato).

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo i medesimi criteri e modalità da quest'ultima stabilite per la tutela del segnalante.

Non danno accesso alle procedure di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La tutela, ex art. 54-bis, c.1, non è applicabile nei «*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*», nei casi, quindi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con colpa o dolo.

La cessazione della tutela è determinata dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) a seguito di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.

Si procede per opportuna conoscenza alla pubblicazione dell' articolo 54 bis legge 165/2001:

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni. (1) -----

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 51, legge 6.11.2012, n. 190, con decorrenza dal 28.11.2012.